



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

MARIA ACIERNO	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere Rel.
ANTONIO COSTANZO	Consigliere
ANNAMARIA CASADONTE	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere

Oggetto:

Separazione
consensuale
dei coniugi
- Accordi
patrimoniali
assoggettabilità
all'azione
di
simulazione
- Condizioni
e limiti – Giudizio di
rinvio

Ud.08/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9685/2023 R.G. proposto da:

_____-_____-_____ rappresentata e difesa dall'avvocato _____

-ricorrente-
contro
_____-_____

-intimati-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3260/2022 depositata
il 18/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal
Consigliere LAURA TRICOMI.



FATTI DI CAUSA

A seguito del ricorso proposto da [REDACTED] vedova [REDACTED] avverso la sentenza n.1036/2016 della Corte di Appello di Milano, questa Corte, con ordinanza n. 21839/2019 ne dispose la cassazione con rinvio per il riesame alla luce del principio secondo il quale «Gli accordi patrimoniali conclusi tra coniugi in occasione della separazione consensuale, con i quali si costituiscano, modifichino o estinguano rapporti non direttamente collegati al matrimonio, per quanto trasfusi nel verbale di separazione omologato, sono impugnabili per simulazione.»

[REDACTED] aveva originariamente agito dinanzi al Tribunale di Pavia, nella qualità di vedova (ed unica erede legittima) di [REDACTED] chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, derivati e derivandi da appropriazione indebita aggravata ai danni di [REDACTED] Aveva, inoltre agito per veder accertare e dichiarare gli accordi presentati dai coniugi [REDACTED] – riguardanti le condizioni patrimoniali della separazione personale consensuale – come accordi simulati, in via assoluta e totale, perché erano stati posti in essere [REDACTED] al fine di recare pregiudizio alle ragioni creditorie di [REDACTED] ed ora, al posto di questo, ormai defunto, della di lui moglie nonché erede *ex lege* [REDACTED] quanto meno nella parte in cui contemplavano e disponevano l'assegnazione della casa coniugale ed il trasferimento a titolo gratuito, da [REDACTED] ad [REDACTED] della quota indivisa di un mezzo (in piena proprietà) dei seguenti beni immobili, dei quali il primo risultava essere intestatario nel comune di [REDACTED] alla via [REDACTED] [REDACTED] meglio descritti in atti.

In tal senso l'allora parte attrice ne domandava la dichiarazione di inefficacia ed inopponibilità a [REDACTED]

La originaria attrice aveva allegato che [REDACTED] si era reso responsabile di appropriazione indebita nella veste di consulente finanziario del marito e che il procedimento penale nato dalla vicenda si era concluso con



l'applicazione della pena su richiesta ex art.444 c.p.p. e che nel 2003 i coniugi [REDACTED] si erano separati consensualmente e che tale separazione aveva consentito di giustificare consistenti passaggi patrimoniali dal marito alla moglie, al fine di frodare le ragioni creditorie di [REDACTED] e dei suoi eredi.

Il Tribunale di Pavia con sentenza n.747/2013 accolse la domanda risarcitoria e respinse la domanda di simulazione. La Corte di appello di Milano confermò *in toto* la prima decisione con la sentenza n. 1036/2016. Questa sentenza è stata cassata con rinvio ad opera della ricordata ordinanza di legittimità n. 21839/2019.

La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio a seguito di riassunzione, ha accolto la domanda di accertamento della simulazione con la sentenza n. 3260/2022.

[REDACTED] ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di appello n.3260 pubblicata il 18 ottobre 2022 con due mezzi, illustrati con memoria.

[REDACTED] ved. [REDACTED] e [REDACTED] sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1.- Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art.1414 c.c.

La ricorrente - dopo avere ricordato la decisione Sez. U. n.21761/2021, che ha affermato la validità delle clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento - ha sostenuto che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto gli accordi di separazione affetti da simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 c.c., partendo da una errata nozione di simulazione.



In particolare, a parere della ricorrente «Si ha infatti simulazione quando tutte le parti del negozio sono d'accordo nel manifestare una volontà diversa da quella reale e stipulano un contratto i cui effetti non sono voluti, ovvero quando le parti fingono di stipulare un contratto mentre, in realtà, non intendono costituire alcun rapporto contrattuale. Non è questo il caso anche se la Corte d'Appello ha ritenuto invece i patti della separazione afferenti all'assegnazione in proprietà esclusiva dei tre piccoli appartamenti, su due piani costituenti la casa coniugale, simulati non perché non voluti, ma perché stipulati con modalità tali da sottrarre gli immobili alla possibile esecuzione da parte dell'attrice in riassunzione. In particolare, il giudice del merito ha evidenziato, come si vedrà, tutti gli aspetti a suo dire fraudolenti sulle motivazioni che indussero i separandi a stipulare i pretesi atti simulati trascurando la volontà delle parti, e sicuramente quella della ricorrente, diretta comunque a conseguire il risultato del trasferimento dei beni.» (fol.13, ric.)

2.2. – Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697, 2727 c.c., 2729 1 comma c.c. e 116 c.p.c.

A parere della ricorrente la domanda accolta sarebbe sfornita di prova e la Corte del merito nel fare ricorso alle presunzioni, avrebbe applicato in maniera errata l'art.2729 c.c., ravvisando i caratteri individuatori delle presunzioni per affermare fatti concreti che non sono rispondenti a tali requisiti, ma sono frutto di errori macroscopici, della mancata considerazione delle prove offerte dalla ricorrente, e del ricorso alle doppie presunzioni in violazione dell'art.2727 c.c.

3.1.- I motivi da trattare congiuntamente perché strettamente avvinti, sono inammissibili.

3.2.- Innanzi tutto, va rammentato che la Corte di appello, in sede di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio è stata chiamata a pronunciarsi sulla censura concernente l'accertamento e la declaratoria della simulazione degli accordi patrimoniali conclusi tra i coniugi (in



particolare quelli aventi ad oggetto il trasferimento di proprietà di tutti gli immobili fino a quel momento appartenuti al sig. [REDACTED] in occasione della separazione consensuale.

Segnatamente, nello statuire la cassazione con rinvio, Cass. n. 21839/2019 ha affermato « 6.2.1. (...) *Al riguardo, tuttavia, occorre chiarire a quali condizioni possa affermarsi l'autonomia di detti accordi patrimoniali rispetto al negozio di separazione. Sul punto va richiamato quanto, di recente, affermato da questa Corte, ovvero che "la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 19 agosto 2015, n. 16909, Rv. 636506-01). Su tali basi, quindi, si è ritenuto che "l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico predetto e che ad esso non sono immediatamente riferibili: si tratta di quegli accordi che sono ricollegati, si potrebbe dire, in via soltanto estrinseca con il patto principale, relativi a negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti "in occasione" della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: art. 1321 c.c.), al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purchè non ledano*



diritti inderogabili". Da ciò deriva l'ulteriore conseguenza che "ben possono allora dette pattuizioni - quelle aventi causa concreta e quelle aventi mera occasione nella separazione, le prime volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione e le seconde finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate - convivere nello stesso atto: esse si configurano come del tutto autonome e riguardano profili fra di loro pienamente compatibili, sebbene diverso ne sarà il trattamento" (così, nuovamente, Cass. Sez. 1, sent. n. 16909 del 2015, cit.). 6.2.2. Orbene, siffatta constatazione giova all'odierna ricorrente, considerando che l'accordo avverso il quale ella ha esperito l'azione di simulazione, come risulta anche dalla sentenza impugnata, costituiva adempimento "una tantum" di tutti gli obblighi del marito verso la moglie (e non soltanto di quell'obbligo di mantenimento, facente parte, come già evidenziato, del "contenuto essenziale" dell'accordo di separazione), recando, pertanto, una regolamentazione complessiva dei loro rapporti. Non casualmente, infatti, attraverso di esso, il Bi. ha disposto, in favore della M., non del solo immobile già adibito a casa coniugale, ma del suo intero patrimonio immobiliare, realizzando, pertanto, un atto dispositivo che - per il suo ampio contenuto - va ben oltre la necessità di definire l'obbligo di mantenimento, comprendendo quelle "altre statuizioni economiche" che integrano, secondo il summenzionato arresto di questa Corte, il contenuto "eventuale" dell'accordo di separazione.

Rispetto, dunque, a tale pattuizione, con la quale i predetti Bi. e M. hanno inteso dare, come detto, un assetto generale alle loro relazioni, non possono valere le argomentazioni - ostative all'impugnabilità per simulazione della separazione (ad avvenuta omologazione giudiziale della stessa) - individuate dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza oggi impugnata, e basate sul rilievo che "l'iniziativa processuale diretta ad acquisire l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi



separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso "volere" l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione" (così Cass. Sez. 1, sent. 12 settembre 2014, n. 19319, Rv. 632564-01).».

3.3.- In linea con questi principi si pone Cass. Sezioni Unite con la sentenza n. 21761/2021, che ha affermato che *«Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.»* ed ha espressamente richiamato, per quanto di interesse nel presente giudizio, la possibilità di esperire azione di simulazione nei confronti di un patto, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologati, che preveda trasferimenti immobiliari tra le parti (cfr. fol. 17).



L'assoggettabilità all'azione di simulazione assoluta del negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, da parte dei terzi creditori del simulato alienante è stata ribadita anche da Cass. n. 24687/2022.

Va quindi osservato che l'azione di simulazione assoluta è esercitata da un terzo contro le parti sul presupposto del carattere pregiudizievole per i suoi diritti del negozio simulato; il "petitum" è diretto, conformemente al primo comma dell'art. 1414 c.c., ad ottenere la declaratoria che il negozio non ha prodotto alcun effetto fra le parti, perché è proprio questo che è necessario per l'eliminazione del pregiudizio per il terzo e questa è stata l'azione promossa nel presente caso.

3.4.- Tanto premesso le censure si rivelano inammissibili sotto diversi profili.

É inammissibile il motivo di ricorso con riferimento alla deduzione di violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c., norma che attiene esclusivamente all'erronea applicazione da parte del giudice della regola di riparto dell'onere della prova, e non può riguardare il merito della controversia ed il connesso apprezzamento delle prove da parte del giudice. Per questa Corte, mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la censura – come quella in esame – che investe la valutazione (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 c.p.c.) può essere fatta valere ai sensi del n. 5 del medesimo art. 360 (Cass., sez. 3, 17 giugno 2013, n. 15107; Cass., sez. 3, 29 maggio 2018, n. 1395).

Inoltre, in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice



del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. n. 36478/2021; Cass. n.28224/2008).

Nel caso in esame, i motivi sono inammissibili anche perché, pur richiamando la ricorrente la violazione di legge, in realtà sollecita una nuova valutazione non consentita in sede di legittimità delle risultanze istruttorie su elementi presuntivi, già congruamente considerati non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, con motivazione pertinente e adeguata dal giudice d'appello.

La domanda di simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 c.c. si rivela fondata, qualora siano presenti ineliminabili elementi di criticità, latori di un'inferenza probatoria evidente, da cui poter risalire al carattere simulato dell'atto e nel caso in esame la Corte di appello ha puntualmente ricostruito le vicende, ha posto in evidenza la corrispondenza temporale e cronologica e ha inferito la connessione causale tra l'aggravarsi in maniera irreversibile del rapporto di fiducia e dei rapporti economici tra [REDACTED] e [REDACTED] in ragione dell'azzeramento del capitale investito da [REDACTED] per conto di [REDACTED] e il totale depauperamento dei conti di quest'ultimo, in conseguenza delle iniziative finanziarie di [REDACTED] e l'avvio dei procedimenti penali conseguenti alla denuncia sporta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] rispetto all'avvio della separazione consensuale di quest'ultimo connotata dalla totale dismissione del patrimonio immobiliare da parte sua; ha, quindi, individuato e valorizzato una serie di plurimi elementi indiziari che valutati complessivamente, per la loro gravità ed univocità, hanno fondato la pronuncia dichiarativa della simulazione (rapida conclusione degli accordi di separazione e veloce trascrizione dell'atto omologato ai RRII; consegna di ulteriore somma di 60.000 alla moglie un mese dopo il trasferimento delle



quote con motivazione non affidabile; impegno costante di [REDACTED] nella gestione degli appartamenti ceduti anche dopo la separazione; partecipazione di [REDACTED] alle riunioni di condominio; presenza del [REDACTED] nell'appartamento, riscontrato dalla polizia giudiziaria il 19/9/2005; circostanza che abbia pacificamente continuato a ad abitare negli immobili con la moglie e con la domestica, come riferito anche dal portiere; avvio della procedura divorzile molti anni dopo la separazione, etc.).

I motivi, pertanto, si risolvono in una non consentita critica alla valutazione ed all'apprezzamento delle prove, anche indiziarie, come operato dal giudice di appello, circa il carattere simulato della compravendita.

4.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva delle parti rimaste intimate.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Oscuramento dati personali.

P.Q.M.

- Dichiaro inammissibile il ricorso;
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto;
- Oscuramento dati personali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, l'8 gennaio 2026.

La Presidente

Maria Acierno

